

LEGGE ELETTORALE E QUESTIONE DI FIDUCIA

Nota di riflessione istituzionale - 19 settembre 2026

Oggetto. Distinguere la legittimità formale del ricorso alla questione di fiducia dalla valutazione sulla sua opportunità quando il provvedimento riguarda le regole con cui sarà eletto il prossimo Parlamento.

1. Il punto di partenza

Il Governo ha annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'A.C. 2822-B, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato. Il 17 settembre 2026 il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato che la decisione è stata assunta dal Governo e che la discussione generale alla Camera è prevista dal 28 settembre, con voto finale indicato come probabile nella prima settimana di ottobre. Al 19 settembre, si tratta quindi di una **decisione politica annunciata**; la questione di fiducia sarà formalmente posta nel corso dell'esame parlamentare.

2. Che cosa consentono Costituzione e Regolamento

L'articolo 94 della Costituzione stabilisce il rapporto fiduciario tra Governo e Camere e precisa che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta, di per sé, l'obbligo di dimissioni. La questione di fiducia è lo strumento attraverso il quale il Governo decide di collegare una determinata votazione parlamentare alla permanenza del rapporto fiduciario.

L'articolo 116 del Regolamento della Camera disciplina espressamente la questione di fiducia. Il comma 4 individua alcune materie sulle quali essa non può essere posta. **Le leggi elettorali non risultano indicate, in quanto tali, tra le materie escluse.** Ne consegue che la questione qui sollevata non è, in primo luogo, quella della possibilità regolamentare dello strumento, bensì quella della sua opportunità istituzionale in questo specifico ambito.

3. Perché una legge elettorale pone una questione ulteriore

Una legge elettorale non disciplina soltanto un indirizzo di Governo: stabilisce le regole con cui saranno scelti i componenti del Parlamento futuro, incidendo sulla rappresentanza della maggioranza, delle opposizioni e degli elettori. Per questa ragione è ragionevole distinguere tra:

Piano giuridico-procedurale	Piano politico-istituzionale
Se il Regolamento consente di porre la fiducia e con quali modalità.	Se sia opportuno collegare la sopravvivenza del Governo all'approvazione delle regole elettorali destinate a valere anche per il Parlamento successivo.

4. Il rilievo delle buone pratiche europee

La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nel Codice di buona condotta in materia elettorale e nei successivi chiarimenti, attribuisce particolare importanza alla **stabilità delle regole elettorali**, alla certezza del diritto e alla ricerca di un consenso ampio, soprattutto quando vengono modificati elementi fondamentali del sistema elettorale. La dichiarazione interpretativa rivista nel 2024 precisa inoltre che il principio di stabilità non è assoluto e può essere conciliato con riforme conformi agli standard internazionali quando vi siano consenso tra maggioranza e opposizione e ampie consultazioni pubbliche.

Queste indicazioni non vietano l'uso della fiducia e non sostituiscono le regole costituzionali o parlamentari italiane. Offrono però un parametro utile per valutare la qualità del procedimento: trasparenza, confronto effettivo, partecipazione delle forze politiche e fiducia degli elettori nelle regole del gioco.

5. Qual è il nodo istituzionale

Porre la fiducia ha un effetto politico preciso: trasforma il voto sul testo in un voto che coinvolge direttamente il rapporto tra Governo e maggioranza parlamentare. In una normale misura di Governo ciò rientra nella responsabilità politica dell'Esecutivo. Quando però l'oggetto è la legge elettorale, lo stesso meccanismo può rendere più difficile separare due valutazioni diverse: il giudizio sul contenuto delle regole elettorali e il giudizio sulla permanenza in carica del Governo.

La domanda, quindi, non è soltanto: “la fiducia è consentita?”

È anche: “è istituzionalmente opportuno che l'approvazione delle regole della futura competizione elettorale sia collegata alla permanenza del Governo?”

6. Due letture legittimamente contrapposte

Chi sostiene il ricorso alla fiducia può ritenere che il Governo abbia il diritto di assumersi pienamente la responsabilità politica di una riforma considerata essenziale e di chiedere alla propria maggioranza una scelta esplicita e coerente.

Chi lo critica può invece ritenere che la natura particolare della legge elettorale suggerisca di mantenere distinto il voto sulle regole della rappresentanza dal voto sulla permanenza del Governo, così da preservare il massimo spazio possibile per la deliberazione parlamentare sul merito.

Entrambe le posizioni appartengono al terreno della valutazione politica e istituzionale. Il punto meritevole di discussione pubblica è proprio questa distinzione, senza confondere l'eventuale critica alla scelta con una contestazione della sua legittimità formale.

7. Una questione da sottoporre al Parlamento

Alla luce di quanto sopra, si propone ai destinatari una domanda circoscritta: **su una legge che definisce le regole con cui saranno scelti i futuri rappresentanti dei cittadini, è preferibile che il Parlamento possa esprimersi sul merito del testo senza che quel voto sia contemporaneamente caricato delle conseguenze proprie di un voto fiduciario?**

La questione non riguarda la legittimità del Governo, né implica un giudizio complessivo sul contenuto dell'A.C. 2822-B. Riguarda il metodo con cui si approvano le regole elettorali e il grado di separazione che si ritiene opportuno mantenere tra interesse contingente della maggioranza di governo e regole destinate a disciplinare la competizione politica futura.

Fonti essenziali

- Costituzione della Repubblica italiana, art. 94 - Senato della Repubblica / Normattiva.
- Regolamento della Camera dei deputati, art. 116, in particolare commi 1-4.
- ANSA, 17 settembre 2026, dichiarazioni del Ministro Luca Ciriani su fiducia e calendario dell'A.C. 2822-B.
- ANSA, 16 settembre 2026, calendario della Commissione Affari costituzionali della Camera sull'A.C. 2822-B.
- Commissione di Venezia, Codice di buona condotta in materia elettorale (2002) e Dichiarazione interpretativa rivista sulla stabilità del diritto elettorale, CDL-AD(2024)027.

Nota metodologica. Documento di sintesi destinato al dibattito istituzionale. Le considerazioni sull'opportunità sono distinte dai dati normativi e procedurali. Aggiornato al 19 settembre 2026.